



CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)
Settore Patrimonio Lavori Pubblici

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA SITO IN VIA BOTTEGO 80.

CAPITOLO I Natura ed oggetto della gestione

Art. 1 - Oggetto della gestione

L'area oggetto della gestione è di circa mq. 16.030 su cui sorge l'impianto, parzialmente recintata, è individuata nelle planimetria agli atti dell'Ufficio Patrimonio e consiste essenzialmente in un laghetto artificiale di circa mq. 5.175 per la pesca sportiva, da un corpo fabbricato accessorio e da un'area a verde annessa di cui una piccola parte adibita a giochi per bambini con diverse sedute (panchine e tavoli).

La gestione ha per oggetto i seguenti servizi relativi alla conduzione del centro di pesca sportiva sito in Lissone Via Bottego n. 80 :

- a) Gestione dell'impianto di pesca sportiva comprensiva di controllo acqua, pulizia filtri, trattamento acque, conservazione degli esemplari ittici in apposite vasche, ripopolamento delle acque di tali esemplari;
- b) manutenzione ordinaria dell'impianto di pesca sportiva;
- c) manutenzione ordinaria delle aree a verde;
- d) servizio di custodia dei beni assegnati.
- e) conservazione delle attuali tariffe di ingresso che vengono di seguito riportate:
 - € 3,5 per 2 ore
 - € 5 per 3 ore
 - € 6 per 4 ore

Per manutenzione si intende il complesso di tutte quelle attività atte a mantenere gli immobili e le loro pertinenze nelle medesime condizioni di funzionalità possedute al momento della consegna. La sostituzione di attrezzature deve essere espressamente autorizzata dal Comune.

E' ammessa previa autorizzazione rilasciata dal Comune manifestazioni a carattere di spettacolo ed trattenimento che sviluppano l'interesse per la pratica sportiva della pesca con l'esclusione della possibilità di somministrare cibi e bevande con l'unica deroga concessa per n. 2 manifestazioni.

Art. 2 - Durata della Concessione

La concessione avrà la durata di 4 anni (quattro anni) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

Trascorso il termine di cui sopra la concessione si intenderà risolta di diritto senza bisogno di disdetta o diffida.

La concessione potrà essere rinnovata, previa richiesta che dovrà pervenire entro i 6 mesi precedenti dalla scadenza e non potrà avere una durata superiore ad un anno a condizione che il gestore abbia nel corso dei primi 4 anni adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali e senza che vi sia stata alcuna formale contestazione motivata da parte dell'Ente proprietario.

Qualora il Comune lo richiedesse, l'operatore economico ha obbligo, in pendenza dell'aggiudicazione della nuova concessione, di tutte le attività di cui all'art. 1, per un periodo massimo di 3 mesi dopo la scadenza del contratto.

Art. 3 - Importo a base d'asta

Il valore posto a base d'asta, corrispondente al canone di gestione annuo è pari € 1.000,00.(mille euro) I.V.A. esclusa.

Sono ammesse solo offerte in rialzo sul valore a base d'asta.

Il canone dovrà essere pagato in due rate semestrali con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno.

L'eventuale ritardo nel pagamento del canone oltre il termine concordato, darà luogo, per ogni giorno trascorso, alla corresponsione di interessi che vengono fissati in misura superiore di cinque punti a quello legale.

Art. 4 – Subconcessione

Fatte salve le attività di manutenzione dell'intera area, di cura e gestione del laghetto è fatto espresso divieto al Concessionario di concedere in subconcessione, totale o parziale, la gestione dell'attività.

Il mancato rispetto di tale obbligo darà luogo all'immediata risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 15 oltre al completo risarcimento dei danni causati.

CAPITOLO II

Esecuzione della gestione di servizio

Art. 5 - Consegna dei luoghi e delle attrezzature

Prima dell'inizio della concessione di servizio, il personale incaricato dal Comune di Lissone e i responsabili dell'associazione/società sportiva procederanno in contraddittorio ad una ricognizione dello stato dei luoghi, degli impianti, delle attrezzature del Centro di Pesca Sportiva, per constatarne lo stato di conservazione e di manutenzione. Di ciò dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti per accettazione.

Analoga ricognizione dovrà essere effettuata al termine della gestione o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

Art. 6 – Gestione dell'impianto di pesca sportiva

Le prestazioni da eseguirsi presso il Centro di pesca sportiva da parte dell' Associazione/società sportiva Ente di promozione/ Federazione sono le seguenti:

- a) gestione dell' attività di pesca sportiva, comprensiva di controllo e trattamento delle acque del bacino lacustre, conservazione degli esemplari ittici in apposite vasche, ripopolamento delle acque di tali esemplari;
- b) manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti del bacino lacustre, compresi quelli adibiti al ricambio ed ossigenazione dell'acqua.

L'Associazione/società sportiva ha l'obbligo di disciplinare l'attività di pesca sportiva mediante apposito regolamento da concordare con l'Amministrazione comunale cui compete l'approvazione.

Il regolamento dovrà essere affisso in modo continuativo in luogo accessibile a tutti.

L'operatore economico deve garantire l'apertura e la chiusura del centro di pesca sportiva nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione per la disciplina degli orari dei pubblici esercizi.

La gestione del laghetto di pesca sportiva deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle seguenti prescrizioni:

- periodicamente e comunque ogni sei mesi per almeno 2 volte all'anno dovranno essere fatti campionamenti al fine di verificare le caratteristiche chimico fisiche delle acque del bacino (quali PH, misurazione dell'ossigeno disciolto, del BOD5 dei nitriti, nitrati e ammoniaca, ecc.);
- dovrà essere tenuto sempre aggiornato il registro di carico e scarico delle specie ittiche, con le indicazioni previste dall' art.3, pt.1, lettera b), del DPR 263/97;
- le morie di pesci o il riscontro di patologie dei medesimi dovrà essere immediatamente comunicato al Servizio Veterinario dell'ASL3 di Monza e all'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Lavori di manutenzione aree a verde

L'Associazione/società sportiva deve provvedere ad eseguire i lavori di manutenzione di tutte le aree a verde, a propria cura e spese, secondo le seguenti indicazioni:

- 1) taglio delle siepi: almeno due volte all'anno nel periodo da maggio a settembre.
- 2) taglio dell'erba delle aree a verde: almeno 14 (quattordici) tagli nel periodo da aprile a settembre.

Negli altri mesi secondo le necessità della manutenzione ordinaria.

- 3) spalcatura di alberi ad alto fusto: una volta all'anno nel periodo invernale.
- 4) sistemazione aiuole e cordoli sotto gli alberi, piantumazione e manutenzione fiori nelle aiuole.
- 5) vangatura nel periodo primaverile, estirpazione delle erbe infestanti quando necessaria.
- 6) posa piante ed alberi ad alto fusto previa autorizzazione del Comune.
- 7) trasporto delle ramaglie di scarto (erba, foglie secche, rami) alla discarica comunale.
- 8) manutenzione degli elementi di arredo urbano ed in particolare dell'area attrezzata con i giochi per i bambini.

Art. 8 - Consumi energia elettrica, acqua, gas e smaltimento rifiuti

Sono totalmente a carico dell'Associazione le spese per energia elettrica, acqua, gas e smaltimento rifiuti connessi all'esercizio delle attività oggetto della presente concessione.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di ottenere la voltura a proprio nome dei contratti di somministrazione dell'energia elettrica, acqua e gas entro il termine di inizio dell'esercizio dell'attività.

L'Associazione /società sportiva dovrà altresì subentrare all'autorizzazione del CPP laghetto di Lissone rilasciata dalla Provincia di MB.

Art. 9 - Servizio di assistenza e controllo utenti e segnalazione anomalie

L'Associazione/società sportiva /Ente di promozione/ Federazione deve verificare la funzionalità di tutte le strutture, accertando che esse siano idonee per l'utilizzo da parte degli utenti.

Sempre l'Associazione ha l'obbligo di fornire assistenza agli utenti, dando ad essi tutte le informazioni necessarie ad un corretto utilizzo del Centro di Pesca Sportiva.

L'Associazione ha l'obbligo di controllare e vigilare che tutti gli utenti del Centro pesca sportiva rispettino il relativo regolamento.

Art. 10 – Manifestazioni pubbliche

E' fatto obbligo al concessionario, previo preavviso da parte del Comune di almeno 7 giorni, di consentire lo svolgimento presso l'area del Centro di pesca sportiva delle manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune di Lissone.

Il concessionario può organizzare manifestazioni pubbliche, vedi art. 1, previa presentazione del calendario almeno due mesi prima dello svolgimento delle stesse e rilascio di nulla osta da parte della Amministrazione comunale.

Art. 11 – Migliorie e adeguamenti di legge

Sono a carico dell'Associazione/società sportiva/ Ente di promozione/ Federazione le spese per le migliorie che lo stesso vorrà apportare agli impianti, alle attrezzature ed agli immobili, ulteriori rispetto agli interventi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 nonché le spese derivanti dagli adeguamenti di legge necessari all'esercizio delle attività contemplate nel presente capitolato. Tali migliorie, nel rispetto della natura dei luoghi che vanno salvaguardati per la loro adiacenza al bosco urbano del Comune di Lissone, dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Settore del Comune e saranno oggetto di specifici progetti soggetti agli atti abilitativi previsti dalla Legge, dai Piani e dai Regolamenti Locali, che verranno svolti dal concessionario medesimo.

Art. 12 - Obblighi dell'Amministrazione

L'amministrazione comunale ha l'obbligo di provvedere ai seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

- sostituzione della pompa di ricambio ed ossigenazione dell'acqua del bacino lacustre;
- manutenzione straordinaria delle aree a verde limitatamente alla piantumazione degli alberi ad alto fusto (ed alla estirpazione di quelli esistenti);
- manutenzione straordinaria dello strato impermeabile del fondo del bacino lacustre.
- Manutenzioni straordinarie in genere.

CAPITOLO III

Obblighi ed oneri dell'Associazione

Art. 13 - Spese contrattuali e di gara

Saranno a carico dell'Associazione/società sportiva/ Ente di promozione/ Federazione tutte le spese di gara (stesura contratto, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti all'Associazione ed ai diversi Uffici), e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Art. 14 - Garanzia a Corredo dell'offerta e garanzia di esecuzione

L' Associazione/società sportiva/ Ente di promozione/ Federazione sarà obbligata a costituire:

- **una garanzia fideiussoria (bancaria) del 10% dell'importo contrattuale (prezzo di aggiudicazione annuo x 4 (anni) risultante dall'aggiudicazione;**

Le fideiussioni bancarie, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determinerà la revoca dell'affidamento, che aggiudicherà la gestione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali; essa dovrà essere presentata a garanzia del pagamento di eventuali penalità comminate e delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per responsabilità della ditta aggiudicataria causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

La cauzione definitiva dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo.

La restituzione della cauzione definitiva avverrà, a scadenza del contratto, soltanto qualora l'Associazione avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali.

In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà trattenuta dall'Amministrazione fino all'adempimento delle condizioni suddette.

Art. 15- Addetti dell'Associazione/società sportiva

Associazione/società sportiva/ Ente di promozione/ Federazione dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti circa la tutela, protezione ed assistenza degli addetti incaricati di effettuare il servizio oggetto della gestione.

Tutti gli addetti dell'Associazione/società sportiva sono tenuti ad osservare:

- i piani di sicurezza predisposti dal Comune;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione.

Art. 16 - Copertura assicurativa

Associazione/società sportiva/ Ente di promozione/ Federazione ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio del servizio ed a pena di decadenza dall'aggiudicazione, un contratto d'assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi (persone, cose, animali) intendendosi per tali anche il Comune di Lissone ed il personale dello stesso, a copertura di tutti i rischi connessi con il servizio di gestione della durata fino alla scadenza della gestione e con un massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a €. 1.500.0000,00 per ogni sinistro.

Tale importo non rappresenta un limite alla responsabilità dell'Associazione.

Art. 17 - Norme di sicurezza

L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, ed in particolare a solo titolo indicativo e non esaustivo:

D.Lvo 475/92 "Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale" D.lgs 81/2008 e ss. mm. ii.

CAPITOLO IV Responsabilità e inadempimenti

Art. 18 - Responsabilità per danni

Per qualsiasi danno a terzi (persone cose animali), intendendosi per tali anche il Comune di Lissone ed il personale dello stesso, cagionato da fatto doloso o colposo, da mancato rispetto di prescrizioni normative, o per altre cause comunque conseguenti all'esecuzione dei servizi e/o lavori oggetto della presente gestione, l'Associazione rimane in ogni caso unico responsabile penalmente e civilmente, sollevando da ogni responsabilità anche solidale il Comune di Lissone.

Il Concessionario sarà tenuto, altresì, nel corso della gestione, al rispetto delle norme ambientali per quanto di sua competenza.

Art. 19 - Verifiche e controlli

Il Comune di Lissone avrà il potere di effettuare le verifiche ed i controlli al fine di garantire il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite nel presente capitolato.

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dall'Amministrazione verranno riassunte in apposito verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario.

Art. 20 – Lavori in danno al Concessionario

In caso di rifiuto dell'aggiudicatario ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria, l'amministrazione li potrà eseguire d'ufficio, addebitando all'Associazione aggiudicataria i relativi costi aggiuntivi anche mediante rivalsa sulla cauzione.

Art. 21 - Penale

Per ogni inadempimento degli obblighi contrattuali che sia stato riscontrato e contestato il Comune di Lissone può applicare una penale variabile dall'1% al 10% del canone annuale in rapporto all'entità dell'infrazione rilevata e alla frequenza.

La misura della penale è stabilita dal Comune a proprio insindacabile giudizio.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione scritta (trasmessa anche a mezzo fax), alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni.

In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, l'Amministrazione assumerà il provvedimento di applicazione della penale che verrà notificato all'impresa affidataria del servizio anche a mezzo fax.

L'ammontare della penale verrà dedotta sulla cauzione definitiva.

Art. 22- Clausola risolutiva

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art.1456 C.C., potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- inosservanza del divieto di subconcessione previsto dal precedente articolo 4;
- inadempienza per mancato pagamento entro le date stabilite dall'articolo 3;
- inosservanza dei disposti di cui agli artt. da 8 a 16;
- dopo tre inadempienze debitamente contestate circa l'esecuzione delle rimanenti obbligazioni di cui al presente capitolato, anche se il Comune non abbia di fatto applicato penali;
- sospensione arbitraria del servizio per un periodo continuativo di durata superiore a due giorni previa diffida a riprendere il lavoro immediatamente, fatta salva la possibilità di esecuzione di lavorazioni ordinarie e straordinarie sia degli immobili che degli arredi, che si rendessero necessarie.
- Il Comune di Lissone ha il diritto di risolvere il contratto qualora il Concessionario si renda colpevole di atti di grave negligenza oppure di frode nello svolgimento del pubblico esercizio.
- mancata realizzazione totale o parziale degli investimenti proposti in sede di offerta di gara o mancato rispetto del relativo cronoprogramma con ritardo eccedente tre mesi.

Art. 23 – Controversie

Per tutte le controversie o vertenze connesse con l'esecuzione e l'interpretazione della presente concessione è competente il Foro di Monza.

CAPITOLO V

Modalità relative all'espletamento della Selezione

Art. 24 PROCEDURA DI SELEZIONE

Selezione pubblica da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto dei requisiti fissati della legge regionale 14 dicembre 2006 n. 27.

La documentazione per la partecipazione potrà essere richiesta presso L'Ufficio U.R.P. del Comune di Lissone via Gramsci, 21 (tel. 039/7397357) Orario: lunedì e mercoledì 8.30 - 13.30 / 14.30 – 17.30 martedì, giovedì e venerdì 8.30 - 13.30 sabato 8.30 - 11.30 entro e non oltre le **ore 13.30 di venerdì 27 maggio 2016** o scaricata dal sito del Comune di Lissone www.comune.lissone.mb.it nella sezione Bandi di gara.

La procedura di selezione pubblica sarà suddivisa in tre fasi, come di seguito specificato:

- **1a FASE:** la Commissione giudicatrice, nominata dall'Ente, procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi al solo fine dell'ammissibilità dei soggetti partecipanti;

- **2a FASE:** la Commissione sulla base dei criteri e punteggi di cui all'art. 25, in seduta riservata, procederà alla valutazione delle offerte tecnico-gestionali dei concorrenti ammessi e all'attribuzione dei relativi punteggi.

- **3a FASE:** la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dopo aver informato degli esiti della valutazione delle offerte tecniche, procederà alla valutazione di quelle economiche, all'assegnazione del punteggio come stabilito dalla manifestazione di interesse e alla determinazione della graduatoria redatta in base al punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti (offerta tecnica + offerta economica).

Le date relative alle sedute pubbliche saranno comunicate direttamente ai partecipanti e pubblicizzate attraverso avviso sul sito del Comune, nella sezione Bandi di gara.

Art. 25 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, su un punteggio massimo di 100 punti, secondo gli indirizzi dettati dalla L.R. 27/2006:

OFFERTA TECNICA fino a 70 punti

⇒ Valutazione della qualità del Progetto tecnico-gestionale in funzione del pieno utilizzo e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili, anziani: fino ad un massimo di 20 punti ; (l'attribuzione del punteggio avverrà in base alla valutazione del progetto: insufficiente = 0 punti; scarso = 25% del punteggio complessivo; sufficiente= 50% del punteggio complessivo; buono = 75% del punteggio complessivo; ottimo = 100% del punteggio complessivo).

⇒ Esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti fino ad un massimo di 20 punti (da ripartire in misura proporzionale sulla base degli anni di gestione documentati in base alla seguente formula:

$$Y = \text{Off } Y \times (P_{\text{max}} / \text{Max off.})$$

Y = punteggio assegnabile al concorrente

Off Y = anni di esperienza concorrente (anni dichiarati dal concorrente Y)

Pmax= punteggio max attribuibile (p. 20)

Max off. = offerta migliore (anni dichiarati dal concorrente con maggiore esperienza)

⇒ Numero dei tesserati ed iscritti al soggetto proponente nella stagione sportiva anno 2015 per le attività sportive praticabili nell'impianto fino ad un massimo di punti 10 (da distribuire in misura proporzionale sulla base degli iscritti documentati in base alla seguente formula:

$$Y = \text{Off } Y \times (P_{\text{max}} / \text{Max off.})$$

Y = punteggio assegnabile al concorrente

Off Y = nr. tesserati dichiarati dal concorrente

Pmax= punteggio max attribuibile (p. 10)

Max off. = offerta migliore (nr. max tesserati dichiarati)

⇒ Impegno profuso nel settore della promozione sportiva rivolta ai giovani fino ad un massimo di punti 10 (1 punto per ogni 10 tesserati under 18 nella stagione sportiva 2014/2015);

⇒ Radicamento sul territorio nel bacino di utenza (per bacino di utenza viene ricompreso il Comune di Lissone e Comuni confinanti) dell'impianto fino ad un massimo di 10 punti (da ripartire sulla base degli anni di attività nel bacino di utenza dell'impianto e sulla base del numero di tesserati iscritti (oltre il minimo previsto di n. 30).

Verrà assegnato 1 punto ogni 2 anni di attività nel bacino di utenza fino ad un massimo di 4 punti e gli altri 6 punti alla società con il maggior numero di iscritti in base alla seguente formula:

$$Y = \text{Off } Y \times (P_{\text{max}} / \text{Max off.})$$

Y = punteggio assegnabile al concorrente

Off Y = nr. tesserati dichiarati dal concorrente

Pmax= punteggio max attribuibile (p. 10)

Max off. = offerta migliore (nr. max tesserati dichiarati)

OFFERTA ECONOMICA fino a 30 punti

⇒ Offerta importo a base d'asta (fino ad un massimo di 30 punti): il punteggio relativo all'offerta in aumento rispetto al valore posto a base d'asta di cui all'art. 3. All'importo annuale offerto verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$PY = \text{max punteggio} \times (\text{base d'asta} - \text{offerta } Y) / (\text{base d'asta} - \text{offerta migliore})$$

Il modello relativo all'offerta economica deve essere, pena esclusione, sottoscritto con firma leggibile dal legale rappresentante dell'associazione /Presidente della società.

La concessione dell'impianto sportivo verrà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio.

Qualora si dovesse verificare parità di punteggio la concessione verrà aggiudicata al soggetto che avrà offerto il miglior progetto gestionale.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venisse presentata una sola offerta, purché ritenuta congrua e d'interesse per l'Amministrazione.

Art. 26 SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI RICHIESTI

Possono partecipare alla selezione pubblica le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, gli Enti di promozione sportiva, le Federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.

I soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1a) per le Società e/o associazioni sportive: di essere iscritta alla FIPSAS con indicazione del numero di iscrizione, della data di iscrizione, della forma giuridica societaria, del nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;

1b) per gli Enti di Promozione sportiva e le Federazioni sportive: di essere riconosciuti dal CONI, con indicazione della forma giuridica societaria, del nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;

2) di presentare un bilancio in pareggio che dovrà essere documentato con la presentazione in copia degli ultimi due bilanci consuntivi di gestione e dei relativi verbali di approvazione da parte del Consiglio;

4) di non rientrare nelle clausole di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

5) di non avere debiti a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

6) l'accettazione integrale delle condizioni contrattuali indicate nel contratto di concessione.

Art. 27. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per partecipare alla selezione, i concorrenti dovranno presentare un unico plico contenente tre buste separate, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Sull'esterno del plico e su ciascuna delle tre buste in esso contenute dovranno essere indicati il nome e la ragione sociale del concorrente e la seguente dicitura: "Selezione Pubblica per l'affidamento in concessione del laghetto di pesca sportiva sito in via Bottego 80 Lissone.

Nella busta n°1 riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovranno essere inseriti:

1. Istanza di partecipazione con i dati relativi al soggetto concorrente, redatta come da fac-simile ALLEGATO A dell'avviso di manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata da:

a) Copia dello statuto, atto costitutivo della società sportiva/associazione e verbale di nomina dei rappresentanti legali;

b) Documentazione contabile attestante l'attivo di bilancio richiesto (ultimi due bilanci di esercizio);

2. Dichiarazione autentica (redatta come da fac simile ALLEGATO B), resa dal Legale rappresentante attestante:

a) di non avere debiti a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna delle predette procedure;

c) di avere preso visione dei luoghi e dello stato di consistenza dell'area oggetto di concessione e di ben conoscere tutti i documenti della selezione pubblica;

d) di accettare tutte le condizioni del contratto di concessione;

e) di possedere le attrezzature e di avvalersi del personale necessario per la corretta gestione dell'impianto nei tempi e nei modi previsti dalla concessione ;

3. Attestazione di avvenuto sopralluogo della struttura, rilasciato dall'Ufficio Patrimonio al Presidente/legale rappresentante dell'ente dopo aver preso visione dell'impianto.

Nella busta n. 2 riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE TECNICA" dovranno essere inseriti all'interno:

1. Il progetto tecnico-gestionale redatto secondo le indicazioni fornite nell'ALLEGATO C, specificando il piano gestionale ed il piano organizzativo ed operativo;

2. La documentazione necessaria a rilevare: il numero dei tesserati complessivo e quello dei giovani under 18 nella stagione sportiva 2015, il radicamento nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo (Comune di Lissone e Comuni confinanti) , comprovato dagli anni di attività nella gestione di impianti e dal numero dei tesserati (minimo 30) ivi residenti. Si precisa che gli elenchi nominativi presentati saranno trattati ai sensi e per effetti della legge n. 196/2003 sulla tutela della Privacy.

La busta n° 3, riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO D), dovrà contenere, pena esclusione l'offerta del canone annuo da versare all'Amministrazione che non potrà essere inferiore all'importo a base d'asta di cui all'art. 3.

Nella busta dovrà essere anche inserito il Bilancio preventivo di gestione per la copertura finanziaria dei costi di gestione.

Art. 28 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta dovrà pervenire all'Ufficio PROTOCOLLO – via Gramsci, 21 – entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 30 maggio 2016**

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il predetto termine, anche se spedite in data anteriore.

Art. 29 VISITA DELLA STRUTTURA

Il sopralluogo all'impianto è obbligatorio. I soggetti partecipanti per visionare la struttura dovranno prendere contatti con l'Ufficio Patrimonio del Comune di Lissone – Tel. 039/7397386 – 7397221 entro e non oltre le **ore 13.30 di venerdì 27 maggio 2016**.

Ai numeri sopra richiamati sarà possibile richiedere delucidazioni/informazioni in merito alla selezione.

Ulteriori informazioni potranno essere inviate tramite e-mail all'indirizzo: fabrizio.vigano@comune.lissone.mb.it entro le **ore 13.30 di venerdì 27 maggio 2016**.

Art. 30 - Disposizioni finali

Allegati alla presente manifestazione di interesse , e parte integrante dello stesso, sono i seguenti documenti:

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Planimetria